



inpdap

*I trattamenti di fine servizio  
e di fine rapporto*



INPDAP  
informa

INPDAP  
informa

## I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO

- Indennità premio di fine servizio
- Indennità di buonuscita
- Trattamento di fine rapporto
- Previdenza complementare

**I**l lavoratore subordinato ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio, ad un trattamento di fine servizio/rapporto.

Nel settore pubblico, fino all'emanazione del DPCM 20 dicembre 1999, che ha introdotto per i nuovi assunti il trattamento di fine rapporto, veniva liquidata l'indennità premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali e l'indennità di buonuscita ai dipendenti statali.

I trattamenti di fine servizio si differenziano dal TFR sia per le modalità di calcolo della prestazione (calcolata sull'ultima retribuzione), sia per il suo finanziamento che è caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella dell'amministrazione statale o dell'ente locale.

Il trattamento di fine rapporto, invece, è costituito da accantonamenti annuali di quote della retribuzione percepita dal lavoratore, rivalutati annualmente secondo la disciplina prevista dall'art. 2120 ed erogati in forma di capitale al momento della cessazione dal servizio.

Prestazione	Calcolo	Contribuzione lavoratore	Contribuzione datore di lavoro
INPDAP (Stato) Indennità di Buonuscita	1/12 dell'80% ultima retribuzione + 48% IIS per anni utili	2,50%	7,10%
INPDAP (Enti locali, Asl ecc) Indennità premio di fine servizio	1/15 dell'80% ultima retribuzione annua compresa IIS	2,50%	3,60%
INPDAP TFR	Somma degli accantonamenti annui, pari al 6,91% della retribuzione annua utile, rivalu- tata annualmente ad un tasso costituito dall'1,5% + 75% dell'indice Istat dei prezzi al consumo		6,91%



## INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO

I dipendenti degli enti locali, del servizio sanitario nazionale e degli altri enti iscritti alla ex gestione Inadel, assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, hanno diritto, all'atto del collocamento a riposo, alla indennità premio di fine servizio.

La prestazione consiste in una somma in denaro erogata "una tantum" al fine di fornire un aiuto immediato per superare il periodo di adattamento alla nuova condizione di vita non lavorativa.

Hanno diritto alla liquidazione dell'indennità premio di fine servizio gli iscritti che:

- abbiano risolto, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e quello previdenziale (non ha pertanto diritto alla prestazione il dipendente che cessi dal servizio presso un Ente iscritto e sia riassunto, senza soluzione di continuità, presso un altro Ente sempre iscritto all'INPDAP);
- abbiano almeno un anno di iscrizione all'Istituto.

Durante il periodo di iscrizione alla ex gestione INADEL per l'indennità premio di fine servizio, le amministrazioni datrici di lavoro sono tenute a versare all'INPDAP un contributo pari al 6,10% degli emolumenti utili al calcolo della prestazione, di cui il 3,60 % a loro carico e il restante 2,5% a carico del lavoratore.

La prestazione è pari ad 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi di servizio per ogni anno di servizio maturato, comprensiva dell'indennità integrativa speciale.

Nei casi di reiscrizione, l'indennità premio servizio va riliquidata limitatamente al nuovo servizio prestato, se quello precedente è già stato oggetto di liquidazione.

Ai fini del computo dell'indennità premio di fine servizio, sono valutabili i servizi di ruolo, i servizi non di ruolo successivi al 02.04.68 purché non inferiori ad un anno continuativo; i servizi resi prima del 02.04.68 in posto di organico vacante purché seguiti senza soluzione di continuità da servizio di ruolo, anche se l'immissione in ruolo sia avvenuta in un Ente diverso e con qualifica diversa a quella precedentemente rivestita; i servizi resi presso Enti disciolti;

il servizio militare di leva, in corso o successivo alla data del 30.01.87 (data di entrata in vigore della legge 958/86); i servizi e i periodi riscattati (fino ad un massimo di 14 anni), il servizio di assistente volontario prestato dai sanitari presso Enti ospedalieri per un massimo di 2 anni (legge 409/54). Sono inoltre riscattabili i successivi periodi purché non contemporanei a servizi con iscrizione previdenziale ex INADEL: il periodo del corso di laurea, il periodo del corso di specializzazione post – laurea, il periodo dei corsi per il conseguimento di diplomi universitari (laurea breve), il periodo dei corsi di dottorato di ricerca etc.

A decorrere dal 12 luglio 1997 ai sensi del D. lgs. 184/97 i periodi per il conseguimento della laurea, della specializzazione post-lauream, del diploma universitario (laurea breve) e del dottorato di ricerca sono riscattabili anche se i relativi titoli non sono previsti per il posto ricoperto durante la carriera. I periodi sopra elencati possono essere riscattati per intero (es.: totale durata legale dei corsi di studio) o parzialmente.

Non è ammesso il riscatto di periodi e/o servizi complessivamente superiori a 14 anni.

In caso di decesso dell'iscritto in attività di servizio l'IPS, nella misura maturata dall'iscritto, spetta nell'ordine:

- al coniuge superstite;
- agli orfani;
- ai genitori;
- ai collaterali se viventi a carico dell'iscritto;
- agli eredi testamentari;
- agli eredi legittimi.

Una categoria esclude l'altra.

In caso di decesso dell'iscritto dopo il collocamento a riposo la somma maturata a titolo di indennità premio servizio, come ogni altro bene, entra a far parte dell'asse ereditario e deve essere corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari secondo le norme del codice civile che regolano la successione.

L'indennità premio di fine servizio è una prestazione liquidata d'ufficio, quindi non occorre domanda degli interessati. Il datore di lavoro deve inviare, all'atto della cessazione dal servizio, alla sede INPDAP di residenza dell'iscritto, la documentazione e i dati neces-



sari alla liquidazione.

I termini entro i quali l'INPDAP deve provvedere alla corresponsione dell'IPS, secondo le cause di cessazione del rapporto di lavoro, sono:

- limiti d'età, decesso, inabilità e limiti di servizio:  
105 giorni dalla data di cessazione;
- destituzione dall'impiego, dimissioni e altre cause di decadenza:  
270 giorni dalla data di cessazione.

Qualora la liquidazione sia effettuata oltre i termini di legge l'Istituto è obbligato alla corresponsione degli interessi di mora.

Il pagamento della prestazione avviene mediante assegno bancario non trasferibile o accreditamento su conto corrente bancario o postale.

L'indennità premio servizio si prescrive nel termine di 5 anni dalla data in cui è sorto il diritto; è soggetta a tassazione separata; non è cedibile; è sequestrabile e pignorabile nei limiti di 1/3 per crediti alimentari e di 1/5 negli altri casi.

La normativa vigente in materia di indennità premio servizio non consente di corrispondere per alcun motivo anticipazioni sulla prestazione.



## INDENNITA' DI BUONUSCITA

I dipendenti statali e gli altri iscritti alla ex gestione Enpas, assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, hanno diritto all'atto del collocamento a riposo all'indennità di buonuscita. La prestazione consiste in una somma in denaro erogata "una tantum" al fine di fornire un aiuto immediato per superare il periodo di adattamento alla nuova condizione di vita non lavorativa.

Hanno diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita gli iscritti che:

- abbiano risolto, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e quello previdenziale (non ha pertanto diritto alla prestazione il dipendente che cessi dal servizio presso un Ente iscritto e sia riassunto, senza soluzione di continuità, presso un altro Ente sempre iscritto all'INPDAP);
- abbiano almeno un anno, anche se non continuativo, di iscrizione al fondo.

Durante il periodo di iscrizione alla ex gestione ENPAS le amministrazioni datrici di lavoro sono tenute a versare all'INPDAP un contributo pari al 9,60% degli emolumenti utili al calcolo della prestazione, di cui il 7,10 % a loro carico e il restante 2,50% a carico del lavoratore.

L'indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi dell'80% dell'ultimo trattamento retributivo, dell'indennità integrativa speciale (nella misura del 60%), della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili (periodi di servizio resi con iscrizione al fondo, riscattati, nonché quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali, la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative), computando come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (quella uguale o inferiore si trascura).

Gli iscritti, inoltre, hanno la facoltà di chiedere, agli effetti della liquidazione della buonuscita, la valutazione dei servizi statali civili e militari prestati, valutabili, riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di pensione a carico dello Stato, non coperti dal contributo previdenziale obbligatorio.



Il riscatto è l'istituto mediante il quale, previo pagamento di un onere a totale carico del dipendente, determinati periodi e/o servizi, altrimenti non valutabili, diventano utili ai fini dell'indennità di buonuscita.

Ai fini dell'indennità di buonuscita sono riscattabili:

- i servizi statali prestati senza iscrizione al Fondo e quelli non statali purché non vi sia stata corresponsione di indennità di fine servizio;
- il corso di laurea e di specializzazione;
- il dottorato di ricerca;
- il periodo da borsista, assegnista, contrattista e assistente universitario;
- l'abilitazione e iscrizione ad albo professionale;
- il servizio militare, aumenti per campagne di guerra e altri servizi speciali, cioè quei servizi prestati in condizioni di particolare disagio per i quali si giustifica il riconoscimento di una maggiorazione valutabile ai fini della pensione (impiego operativo, servizi di confine, di volo, ecc.).

In caso di morte dell'iscritto occorre distinguere se il decesso è avvenuto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo.

Nel primo caso, la prestazione spetta, nell'ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle viventi a carico. In caso di concorso tra coniuge e orfani minorenni l'indennità spetta per intero al coniuge, mentre se concorrono orfani maggiorenni, oppure minorenni dei quali il coniuge non abbia la rappresentanza legale, la buonuscita va ripartita nella misura del 60% al coniuge e del 40% all'unico orfano; se, invece, esistono più orfani la percentuale si inverte.

Qualora il decesso si verifichi dopo il collocamento a riposo, il diritto è ripartito secondo le norme successorie.





L'indennità di buonuscita è liquidata d'ufficio, all'atto della cessazione dal servizio (non è pertanto necessario presentare la domanda). Il datore di lavoro deve inviare all'atto della cessazione del servizio, alla sede INPDAP di residenza dell'iscritto la documentazione e i dati necessari alla liquidazione.

I termini entro i quali l'INPDAP deve provvedere alla corrispondenza dell'indennità di buonuscita, secondo le cause di cessazione del rapporto di lavoro, sono:

- limiti d'età, decesso, mobilità e limiti di servizio:  
105 giorni dalla data di cessazione;
- destituzione dell'impiego, dimissioni e altre cause  
270 giorni dalla data di cessazione

Il pagamento della prestazione avviene mediante assegno bancario non trasferibile o accredito su conto corrente bancario o postale.

Quando l'indennità di buonuscita è pagata oltre il termine fissato dal legislatore, sulla somma dovuta sono corrisposti gli interessi legali per il periodo di ritardo.

L'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di 5 anni dalla data in cui è sorto il diritto; è soggetta a tassazione separata; non è cedibile; è sequestrabile e pignorabile nei limiti di 1/3 per crediti alimentari e di 1/5 negli altri casi.

La normativa vigente in materia di Indennità di buonuscita non consente di corrispondere per alcun motivo anticipazioni sulla prestazione.



## TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

I dipendenti pubblici, assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, nonché quelli assunti con contratto a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000 o stipulato successivamente hanno diritto al TFR, istituto disciplinato dall'art. 2120 del codice civile e dal Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche.

I dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 possono optare per il trattamento di fine rapporto in luogo del trattamento di fine servizio aderendo, contestualmente, ad un fondo di previdenza complementare.

Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nell'arco di un mese.

Il trattamento di fine rapporto è costituito da accantonamenti annuali di quote della retribuzione percepita dal lavoratore: per ciascun anno di servizio si accantona una quota pari al 6,91% della retribuzione annua utile ai fini del trattamento di fine rapporto. L'accantonamento è realizzato per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest'ultimo caso la quota è proporzionalmente ridotta, computandosi, come mese intero, la frazione di mese uguale o superiore ai 15 giorni.

Le quote accantonate, come sopra determinate, con esclusione della quota maturata nell'anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

La retribuzione utile per il calcolo degli accantonamenti contiene le seguenti voci:

- l'intero stipendio tabellare;
- l'indennità integrativa speciale;
- la retribuzione individuale di anzianità;
- gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa.

Ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto.

Le norme del codice civile che disciplinano la liquidazione del TFR

non prevedono l'istituto del riscatto.

Un'eccezione alla suddetta regola è stata dal legislatore prevista per i dipendenti pubblici laddove all'art. 1 - comma 9 - del DPCM 20/12/99 ha disposto che il personale a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000, assoggettato obbligatoriamente al regime di TFR, possa riscattare eventuali servizi a tempo determinato svolti precedentemente all'entrata in vigore del citato DPCM che non abbiano fatto sorgere il diritto all'iscrizione all'INPDAP né abbiano data luogo a liquidazione da parte dell'Ente datore di lavoro.

In caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto a favore del coniuge, dei figli, e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione del trattamento, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In caso di mancanza delle persone prima indicate e di eventuali diverse disposizioni testamentarie del lavoratore deceduto, le somme sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

La disciplina del trattamento di fine rapporto prevede che il dipendente, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa chiedere, in costanza di rapporto, un'anticipazione per le ragioni individuate dalla legge (spese sanitarie e acquisto prima casa) non superiore al 70% del trattamento maturato. Le richieste di anticipazione sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti.

La disciplina delle anticipazioni non è al momento applicabile al pubblico impiego. L'accordo sindacale, che ha esteso il trattamento di fine rapporto ai dipendenti pubblici, ha previsto che l'armonizzazione fra lavoratori pubblici e privati in tema di anticipazioni potrà avvenire in sede di contrattazione di comparto.

I termini entro i quali l'INPDAP deve provvedere al pagamento del TFR, secondo le cause di cessazione, sono i seguenti:

- limiti d'età, decesso, inabilità e limiti di servizio  
105 giorni dalla data di cessazione
- destituzione dall'impiego, dimissioni e altre cause



270 giorni dalla data di cessazione.  
Il TFR va corrisposto d'ufficio; il lavoratore non deve, quindi, presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione.  
Il diritto al TFR è soggetto a prescrizione quinquennale.

#### *OPZIONE PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE*

I lavoratori iscritti all'INPDAP entro il 31 dicembre 2000, con diritto ai trattamenti di fine servizio (indennità premio di fine servizio e di buonuscita), che intendono aderire ad un fondo di previdenza complementare, all'atto dell'adesione al fondo pensione optano per il trattamento di fine rapporto.

Il passaggio al nuovo regime avviene con le seguenti modalità: alla data dell'opzione è calcolato il valore della prestazione maturata dal lavoratore, in base alla disciplina delle indennità premio di fine servizio o di buonuscita (quote dell'ultima retribuzione moltiplicata per gli anni di servizio); la somma così ottenuta costituisce il primo accantonamento per il trattamento di fine rapporto cui si aggiungeranno i nuovi accantonamenti annui e le relative rivalutazioni.



## **CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO**

Per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato, sorti successivamente al 30 maggio 2000 si applica la disciplina del trattamento di fine rapporto. Per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato, in essere al 30 maggio 2000, che non abbiano nel frattempo dato luogo ad eventuali liquidazioni da parte delle Amministrazioni di appartenenza, è liquidato il trattamento di fine rapporto.

Qualora nel periodo compreso tra l'inizio del rapporto di lavoro e il 30 maggio 2000 il dipendente abbia maturato il diritto ad una prestazione di fine servizio, l'ammontare di quest'ultima costituisce il montante che, unitamente alle quote di trattamento di fine rapporto maturate e rivalutate nel periodo compreso tra il 31 maggio 2000 e il termine del rapporto di lavoro, formerà il trattamento di fine rapporto complessivo.

Qualora invece, alla data del 30 maggio 2000, il dipendente non abbia maturato il diritto alla prestazione, per l'intero periodo dovrà essere versato il trattamento di fine rapporto.

I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con conferimento di incarichi dirigenziali rientrano nella più vasta categoria dei rapporti di lavoro a tempo determinato, quindi, ai fini dell'applicazione della disciplina del trattamento di fine rapporto vale quanto sopra specificato.

Non si configura come rapporto di lavoro a tempo determinato il conferimento al personale dirigente di un incarico di durata predeterminata da parte delle amministrazioni di appartenenza.



*Direttore generale, amministrativo e sanitario delle Asl*

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Asl è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni, rinnovabile. Questo esclude ogni vincolo di subordinazione con la Asl, con conseguente non iscrivibilità all'INPDAP.

L'eventuale nomina a Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario delle Asl di lavoratori dipendenti, determina tuttavia il loro collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. Il periodo di aspettativa è quindi utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

In tal caso l'obbligo di iscrizione all'INPDAP non deriva dall'instaurarsi di un rapporto di lavoro ma dalla continuazione di quello precedente che non si esaurisce con il collocamento in aspettativa. Pertanto continuerà ad applicarsi la disciplina del trattamento di fine servizio o del trattamento di fine rapporto calcolato sulla retribuzione virtuale cui avrebbe avuto diritto nell'Ente di provenienza.



## PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Con la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni si è completato il lungo iter normativo, iniziato con la pubblicazione legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

Il DPCM del 20 dicembre 1999, successivamente modificato, si prefigge il conseguimento di due obiettivi; estendere ai dipendenti delle PP.AA. l'istituto del trattamento di fine rapporto, e assicurare al lavoratore che si associa al fondo il rendimento delle risorse che vi affluiscono e che vi affluiranno.

Per quanto concerne la disciplina relativa alla previdenza complementare nel pubblico impiego il Dpcm ribadisce il principio della adesione volontaria ai fondi. La normativa, tuttavia, distingue tra lavoratori assunti entro il 31.12.2000 e dipendenti assunti successivamente a tale data.

Per questi ultimi il passaggio al trattamento di fine rapporto è automatico e, quindi, non vi è esercizio di alcuna opzione e l'adesione volontaria al fondo può essere esercitata in qualsiasi momento.

Diversa la disciplina per coloro che erano già in servizio alla data del 31.12.2000. Il passaggio dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto è subordinato all'adesione al fondo pensione. Il Dpcm rimanda alla contrattazione di comparto il compito di determinare il contributo a carico del lavoratore e del datore di lavoro mentre fissa la contribuzione relativa alle quote di trattamento di fine rapporto. In particolare per i neoassunti l'intera quota del trattamento di fine rapporto dovrà essere versata al fondo pensione, mentre per gli altri la quota di trattamento di fine rapporto da destinare ai fondi dovrà essere pari al 2% della retribuzione utile.



Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici destinato ai fondi pensione sarà versato figurativamente presso l'INPDAP che provvederà a rivalutarlo ogni anno in base ad un paniere di cinque fondi pensione del settore privato, indicati dal Ministero del Tesoro. Non appena consolidati, i fondi pensione del settore pubblico costituiranno il riferimento per la rivalutazione. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'Inpdap liquiderà al fondo pensione la quota di montante derivante dagli accantonamenti figurativi di trattamento di fine rapporto rivalutati. Il fondo pensione, a sua volta, liquiderà al lavoratore una prestazione, frutto della somma del montante ricevuto dall'INPDAP e del montante maturato presso il fondo stesso.

Per i lavoratori del settore pubblico, già in servizio al 31 dicembre 2000, che aderendo ai fondi pensione optano per il trattamento di fine rapporto, è previsto un accantonamento aggiuntivo pari all'1,5% della base contributiva di riferimento per gli attuali trattamenti di fine servizio. Si tratta di un conferimento a carattere figurativo che confluirà nello stesso conto del trattamento di fine rapporto tenuto dall'INPDAP.

La contribuzione del 1,5% riguarderà solo i lavoratori optanti che oggi subiscono la trattenuta del 2,5%, perché iscritti alle gestioni dei trattamenti di fine servizio dell'INPDAP (ex Inadel ed ex Enpas). Il contributo aggiuntivo non interesserà quindi quei lavoratori, non soggetti al contributo del 2,5%, che ricevono i loro trattamenti di fine servizio direttamente dagli enti datori di lavoro (Enti pubblici non economici e altri enti).

Al termine della vita lavorativa, il fondo pensione liquida la prestazione sulla base del montante accumulato (in cui sono confluiti i contributi reali e gli accantonamenti figurativi del lavoratore) opportunamente rivalutato nel corso del tempo in base ai rendimenti degli investimenti effettuati dai gestori finanziari.







---

A cura

DIREZIONE CENTRALE STUDI COMUNICAZIONE  
E RELAZIONI INTERNAZIONALI

La pubblicazione ha una funzione esclusivamente divulgativa  
e non costituisce fonte di diritto